

lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.

(<sup>1</sup>) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'8 ottobre 2012 — L.J.A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag**

(Causa C-449/12)

(2013/C 26/31)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Raad van State.

**Parti**

*Ricorrente:* L.J.A. van Luijk.

*Convenuto:* Burgemeester van Den Haag.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- 2) Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'arti-

colo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (<sup>1</sup>), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che ai fini dell'esecuzione di detto regolamento gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.

(<sup>1</sup>) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld (Germania) il 9 ottobre 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV**

(Causa C-452/12)

(2013/C 26/32)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Krefeld

**Parti**

*Ricorrente:* NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

*Convenuta:* Inter-Zuid Transport BV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (<sup>1</sup>), osti a un'interpretazione esclusivamente autonoma di una convenzione o se in sede di applicazione di convenzioni siffatte occorra tener conto anche degli obiettivi e delle valutazioni del regolamento.
- 2) Se l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, osti a un'interpretazione di una convenzione secondo cui un'azione di accertamento decisa in uno Stato membro non preclude la successiva proposizione di un'azione di adempimento in un altro Stato membro in quanto la convenzione in parola ammette, a tal riguardo, anche un'interpretazione conforme all'articolo 27 del regolamento n. 44/2001.

(<sup>1</sup>) GU L 12, pag. 1.